

COMUNE DI CEFALU'

REGOLAMENTO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 33 PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

ART. 1 **Definizioni**

L'affido familiare è relativo ai minori di 18 anni italiani, stranieri residenti, Minori Stranieri Non Accompagnati, che si trovino temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psicofisico. Per situazioni particolari e a seguito di specifico progetto personalizzato presentato dai Servizi coinvolti, è possibile prevedere il prolungamento del progetto d'affido oltre il diciottesimo anno d'età e sino al raggiungimento di una autonomia personale e lavorativa, e comunque non oltre il 21° anno d'età.

Per nucleo d'origine s'intende la coppia genitoriale che esercita la potestà genitoriale sul minore e che può trovarsi in situazione di temporanea difficoltà, in relazione alla quale i Servizi esprimono una valutazione sulle capacità residue, recuperabilità e prognosi. Il nucleo d'origine deve essere attivamente coinvolto nel progetto d'affido in relazione all'ipotesi di rientro del minore.

Per affidatari si intende il nucleo familiare accogliente che può essere costituito da una coppia o da una persona singola. Con i termini "famiglia affidataria" e "nucleo affidatario" si intende, quindi, comprendere entrambe le possibilità.

ART. 2 **Tipologie affido familiare**

Nel corso degli anni, l'indicazione normativa sull'affidamento familiare è stata declinata in una pluralità di forme, anche in base all'intensità del bisogno e dei "tempi" di accoglienza per poter rispondere in modo differenziato, flessibile e modulato alle esigenze diverse e in evoluzione dei bambini e delle loro famiglie. Si è reso necessario dunque concepire l'affidamento familiare come una vasta piattaforma suscettibile di sostenere interventi differenti secondo la natura dei bisogni del bambino, della sua famiglia e delle risorse che i servizi e la comunità locale sono in grado di mettere a disposizione.

L'affidamento familiare presenta due caratteristiche fondamentali: la temporaneità e il mantenimento dei rapporti con i genitori in previsione del rientro nella famiglia d'origine.

In merito alle modalità di attivazione, l'affido si distingue in:

Affido consensuale - è disposto dai Servizi Sociali in accordo con la famiglia, con ratifica del Giudice Tutelare per la durata massima di 24 mesi. Una eventuale proroga può essere disposta

dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione possa recare pregiudizio al minore. Esso si attua quando la famiglia d'origine riconosce i bisogni del figlio e contemporaneamente la propria impossibilità a rispondervi, in parte o totalmente, ed acconsente che siano altri a farlo, fino al recupero delle proprie risorse genitoriali.

Il provvedimento è disposto con un atto formale del Servizio Sociale territoriale dopo aver accolto, in forma scritta, l'adesione degli affidatari ed il consenso dei genitori esercenti la potestà, ovvero del tutore e ascoltando il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche quello di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Benché il coinvolgimento del minore non comporti la necessità di acquisire il suo consenso, in quanto la valutazione circa l'opportunità e l'utilità di un affidamento è demandata esclusivamente al Servizio Sociale o al Tribunale per i Minorenni, il minore non solo deve essere informato di quanto sta accadendo, ma si deve tener conto delle sue opinioni e dei suoi sentimenti, perché possa vivere l'esperienza in modo positivo.

A carico del Servizio Sociale locale vi è l'obbligo di presentare al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2 dell'art. 4 L. 184/83 *"... una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza"*.

Affido giudiziale - è disposto dal Tribunale per i Minorenni nel caso in cui non vi sia consenso da parte degli esercenti la potestà e sussista una situazione di pregiudizio per il minore ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c.

Si attua tutte le volte in cui il nucleo familiare del minore interessato presenti gravi problematiche, tali da rendere necessario l'allontanamento del minore.

La competenza ad emettere il provvedimento di affidamento, anche su segnalazione del Servizio Sociale, spetta al Tribunale per i Minorenni. Essendo un provvedimento disposto, nella maggioranza dei casi, contro la volontà dei genitori e incidenti quindi sulla loro potestà, viene richiamata la normativa riguardante i provvedimenti ablativi e limitativi della potestà genitoriale. E' infatti previsto (ex art. 330 e 333 c.c.) che in caso di violazione o trascuratezza dei doveri inerenti alla potestà o abuso dei poteri o, in caso di disagio familiare cagionato da una condotta genitoriale pregiudizievole al figlio, il Giudice può intervenire revocando o limitando i poteri genitoriali ed ordinando l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e i doveri degli operatori coinvolti,

in modo particolare va indicato il Servizio Sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido e sui tempi di verifica.

L'affido consensuale e l'affido giudiziario si connotano ulteriormente in:

Affido intrafamiliare - presso parenti fino al quarto grado, si pone come espressione di solidarietà connessa ad un vincolo stretto di rapporto primario e risponde all'indicazione della L. 184/83 che sancisce il diritto del bambino di crescere nell'ambito della propria famiglia.

Tale tipologia di affido può essere considerata tra le forme di solidarietà ed aiuto che sussistono naturalmente tra persone che hanno tra di loro un vincolo di parentela e può essere deciso dai genitori o da chi ha la potestà, senza il coinvolgimento dei Servizi. L'affidamento a parenti entro il quarto grado può essere disposto anche dal Servizio Sociale territoriale, qualora esso venga coinvolto, si registri un legame significativo del minore con i parenti interessati e vi sia consenso da parte delle figure genitoriali, dei parenti stessi, previa valutazione della loro competenza educativa, e accertato che tale soluzione sia la più consona agli interessi del minore. Benché per l'affido entro il quarto grado di parentela la normativa non preveda un percorso di preparazione, è opportuno che i servizi offrano tale possibilità ai parenti interessati. L'affidamento a parenti oltre il quarto grado segue le regole dell'affidamento eterofamiliare, sia consensuale che giudiziale.

Affido eterofamiliare - l'affidamento è disposto ad altra famiglia – possibilmente con figli minori – ad una persona singola, a parenti oltre il IV grado o, soltanto in ultima analisi, ad una comunità familiare. E' necessario attivare l'affidamento eterofamiliare quando non ci sono le condizioni per la permanenza del minore nella propria famiglia o presso parenti, laddove le problematiche siano tali da richiedere il suo inserimento in altro nucleo familiare, per periodi di tempo continuativi. In questo caso possono essere previsti rientri del minore nella propria famiglia di origine, disposti su progetto del Servizio Socio-Assistenziale o su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente.

ART.3

Affido di minori stranieri non accompagnati

Si intende minore straniero non accompagnato, ai sensi del D.P.C.M. 535/99 art. 1, *“il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”*.

Oltre ai minori completamente soli, rientrano in tale definizione anche i minori stranieri affidati di fatto ad adulti (compresi parenti entro il quarto grado) che non ne siano tutori o affidatari in base ad un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in

base alla legge italiana. Per tale categoria, si applicano le norme previste in generale dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori e tra le altre si applicano le norme riguardanti:

- il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono (art. 403 c.c.); la competenza in materia di assistenza dei minori stranieri è attribuita all'Ente Locale (in genere il Comune).

- l'affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o a una Comunità è reso esecutivo dal Giudice Tutelare; la legge non prevede che per procedere all'affidamento si debba attendere la decisione del Comitato per i minori stranieri sulla permanenza del minore in Italia.

- l'apertura della tutela per il minore i cui genitori non possano esercitare la potestà (artt. 343 e ss c.c, L. 184/83 art. 3)

La disposizione dell'affidamento e l'apertura della tutela hanno importanti conseguenze rispetto all'ottenimento del permesso di soggiorno e alla possibilità per il minore di presentare ricorsi.

ART. 4 **La famiglia d'origine**

La famiglia d'origine viene coinvolta e informata in relazione alle valutazioni dei Servizi e alle motivazioni sottostanti al progetto individualizzato che prevede interventi di affido, così come sarà coinvolta nel progetto di aiuto e sostegno a suo favore e nel monitoraggio dell'andamento del progetto stesso.

Alla famiglia d'origine è richiesto di:

- attenersi alle indicazioni definite e/o concordate nel progetto individualizzato;
- aderire al progetto di sostegno e di cura predisposto dal Servizio con l'obiettivo di superare le cause che hanno determinato il collocamento in affido del minore e favorire quindi il suo rientro in famiglia;
- rispettare i limiti e le modalità concordate per il diritto di visita e relazione o per l'incontro con il proprio figlio;
- collaborare con la famiglia affidataria nel rispetto e nell'interesse del minore, secondo le indicazioni stabilite e/o concordate;
- contribuire secondo le proprie possibilità alle spese relative al mantenimento del minore.

ART. 5

La famiglia affidataria

Nel processo di individuazione e formazione delle famiglie affidatarie si tiene conto delle seguenti caratteristiche:

- ✓ conoscenza ed acquisizione consapevole della temporaneità dell'affido e delle sue caratteristiche di opportunità rivolta, in via prioritaria, a soddisfare le necessità psicologiche e sociali del minore;
- ✓ capacità di rispettare l'individualità del bambino affidato e di aiutarlo nel suo percorso di crescita e di maturazione, tenendo conto delle sue esperienze e dei suoi vissuti;
- ✓ disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia d'origine all'interno del progetto elaborato dagli operatori competenti;
- ✓ età degli affidatari, composizione del nucleo, stato di salute, attività lavorativa e condizione abitativa, compatibili con le esigenze e i bisogni del minore.

La famiglia affidataria si impegna a:

- ✓ provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e alla istruzione del minore in affidamento, facendo particolare attenzione alle sue esigenze psicologiche, affettive e fisiche;
- ✓ assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- ✓ sostenere ed aiutare il minore a mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, secondo le modalità concordate con i Servizi o prescritte dall'Autorità Giudiziaria;
- ✓ sostenere, se previsto nel progetto, i genitori e la famiglia d'origine del minore;
- ✓ partecipare all'attività di verifica e di sostegno predisposte dai Servizi, secondo le modalità e i tempi specificati nel progetto;
- ✓ favorire il rientro del minore nella famiglia d'origine secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento.

ART. 6

Organizzazione servizi

Il Distretto Socio-Sanitario n. 33 realizza l'affidamento familiare attraverso l'attività stabile e continuativa di professionalità sociali, sanitarie ed educative. Le attività necessarie sono garantite da un'équipe affido centralizzata (Servizio Affidi) e dalle équipe territoriali multi professionali.

Le funzioni principali dell'équipe del Servizio Affidi sono le seguenti:

- promozione della cultura dell'accoglienza e dell'affido attraverso azioni di sensibilizzazione e di sviluppo di comunità;
- accoglienza delle disponibilità delle famiglie, svolgimento del necessario percorso di conoscenza e valutazione, cura della formazione, preparazione e sostegno attraverso incontri individuali e di gruppo;
- realizzazione di un Albo distrettuale delle famiglie ritenute idonee;
- affiancamento alle èquipe territoriali.

ART. 7 **Operazionalizzazione del Servizio Affidi**

Il Distretto Socio-Sanitario n. 33, attraverso la rete dei servizi sociali, sanitari ed amministrativi, si impegna sul piano operativo a:

- gestire l'accoglienza delle richieste, l'erogazione delle informazioni, la gestione delle emergenze;
- svolgere una valutazione complessiva ed elaborare un progetto quadro di intervento (con eventuali relazioni/segnalazioni all'Autorità Giudiziaria);
- prendere in carico le situazioni familiari oggetto di affido ed erogare risposte/interventi o attivare le risorse territoriali fruibili;
- elaborare, gestire e coordinare (con tutti gli altri Servizi coinvolti ed èquipe centralizzate) il progetto d'intervento;
- incrementare il sostegno socio-psico-educativo al minore e alla famiglia affidataria;
- favorire il raccordo ed il sostegno alle risorse accoglienti;
- assicurare al minore cure e sostegno nelle varie fasi dell'affidamento;
- demandare ai Servizi territoriali gli interventi di sostegno e di cura della famiglia d'origine, necessari a perseguire gli obiettivi definiti nel progetto di affido;
- garantire alla famiglia affidataria il sostegno all'affidamento secondo modalità e tempi stabiliti nel progetto di affido;
- fornire alla famiglia affidataria le informazioni e gli elementi utili alla cura e all'educazione del minore (comprese quelle sanitarie e giuridiche);
- attuare verifiche periodiche, come da progetto;
- formalizzare il progetto individualizzato e relazionare all'Autorità Giudiziaria ove necessario, oltre che predisporre gli opportuni dispositivi amministrativi di regolazione dell'affido;

- garantire il passaggio di informazioni sul progetto a tutti gli interlocutori attivati, seguendo una logica integrativa di rete.

ART. 8

Interventi a sostegno dell'affido familiare

In attuazione di quanto disposto dal D.A. 21 Ottobre 2015 pubblicato in G.U.R.S. parte I n. 47 del 13/11/2015 l'art. 5 del regolamento tipo sull'affidamento familiare dei minori, approvato con D.A. n. 481/servizio 7/U.O. n. 4 del 28 febbraio 2005, è così modificato:

Il comune di appartenenza competente all'erogazione del contributo economico ai nuclei affidatari di un minore è quello in cui *“i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ha avuto inizio, rendendo influenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza”* della famiglia di origine del minore stesso, e pertanto il servizio sociale del comune preposto provvederà a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (...), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la patria potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

ART. 9

Durata dell'affido

L'affidamento, consensuale o giudiziale, disposto ex art. 4 della legge 184/83, ha una durata massima non superiore ai due anni. La natura e la ratio dell'affidamento familiare sono tali da non consentire che esso possa protrarsi per un periodo eccessivamente lungo, posto che si tratta di un intervento finalizzato all'assistenza temporanea di una famiglia in crisi ed al superamento di una

momentanea difficoltà. Nel provvedimento di affidamento familiare deve essere indicato il periodo della sua presumibile durata. La proroga dell'accoglienza fuori dalla famiglia da parte del Tribunale per i Minorenni è ammessa solo ove la sua sospensione rechi pregiudizio al minore. Nulla è stabilito riguardo alla durata della proroga e, nel silenzio della legge, si può presumere che essa possa essere stabilita per un ulteriore periodo (massimo) di 24 mesi.

In caso di affidamento giudiziale conseguente a provvedimento del Tribunale per i Minorenni ex art. 333 c.c., la legge non stabilisce un limite di durata dell'affidamento.

Fermo restando l'obbligo dei Servizi di ottemperare a quanto previsto nel decreto del Tribunale per i minorenni, il termine di ventiquattro mesi rappresenta comunque il momento della verifica complessiva dei risultati raggiunti per consentire l'eventuale conferma o l'aggiustamento del progetto. L'affidamento familiare non cessa automaticamente alla scadenza del termine indicato nel provvedimento, poiché la legge richiede una apposita decisione al riguardo, fondata sulla valutazione dell'interesse del minore. Del resto, la durata dell'affidamento prevista sin dall'inizio o nelle successive proroghe è determinata sulla base di una valutazione circa il tempo occorrente per portare a termine utilmente il progetto.

ART. 10 **Conclusioni dell'affido**

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato.

Il Giudice Tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il Servizio Sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente Tribunale per i Minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. Nel caso di conclusione dell'affidamento consensuale occorre un provvedimento amministrativo di cessazione (che ha sempre la forma della decisione/determinazione del funzionario responsabile del servizio di competenza dell'Amministrazione comunale di residenza del minore affidato) che non necessita di alcun visto di esecutività del Giudice Tutelare cui deve solo essere comunicato. Lo stesso provvedimento deve essere correlato da apposita relazione di Servizio Sociale indicante le motivazioni (venir meno della situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che ha determinato l'affidamento ovvero le ragioni per cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore) per le quali la cessazione dell'affidamento risulta opportuna. Nel caso di affidamento giudiziale la cessazione

viene stabilità con provvedimento del Tribunale per i Minorenni e l'atto di Servizio Sociale deve indicare le motivazioni per le quali la cessazione dell'esperimento risulta opportuna.